Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 105

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 24 aprile 1968 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 105 DEL 24 APRILE 1968:

LEGGE 2 aprile 1968, n. **461.**
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1956-57.

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 105 DEL 24 APRILE 1968:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Risultati delle elezioni dei componenti dei Comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 agosto 1963.
(4010)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 marzo 1968, n. **452.**

Approvazione ed esecuzione dell'accordo tra l'Italia e la Cecoslovacchia sul regolamento delle questioni finanziarie e patrimoniali in sospeso tra i due paesi, con scambi di note concluso a Praga il 27 luglio 1966.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato l'accordo tra l'Italia e la Cecoslovacchia sul regolamento delle questioni finanziarie e patrimoniali in sospeso tra i due Paesi, con scambi di note, concluso a Praga il 27 luglio 1966.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo e agli scambi di note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'articolo 9 dell'accordo stesso.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro, sentita la commissione di cui all'articolo 3 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050, corrisponderà per i casi previsti dall'accordo e dalle annesse note un indennizzo per ogni persona fisica e giuridica che risulti titolare di beni, diritti ed interessi di cui all'articolo 1 dell'accordo ed in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 2. L'indennizzo, sulla base di accertamenti e valutazioni da effettuarsi a cura del Ministero delle finanze — Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali — sarà commisurato, per i beni mobili, per i beni immobili, per le aziende e per le partecipazioni azionarie, al valore al 1938, corrente in Cecoslovacchia, moltiplicato per un coefficiente di maggiorazione di 12 volte, tenendo conto della loro consistenza al 31 dicembre 1945.

Nel caso in cui non sia possibile procedere alla liquidazione definitiva dell'indennizzo, il Ministro per il tesoro, sentito il parere della commissione, autorizzerà la corresponsione di anticipazioni agli interessati, in misura non superiore al 50 per cento del valore dei beni, diritto ed interessi di cui all'articolo 1 dell'accordo.

Art. 4.

Le somme corrisposte dal Governo cecoslovacco a norma dell'articolo 3 dell'accordo ed il controvalore dei titoli azionari, ivi compresi i dividendi di cui all'allegato *B* dell'accordo stesso, saranno versati in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

Qualora detti importi risultassero superiori alle erogazioni effettuate in base ai criteri indicati all'articolo 3, l'ammontare eccedente verrà ripartito tra gli aventi diritto in proporzione dei valori determinati.

Art. 5.

Alla spesa derivante dall'esecuzione dell'articolo 3 della presente legge si provvede con le disponibilità del capitolo n. 3249 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967 relativo al pagamento degli oneri dipendenti dall'esecuzione delle clausole economiche del trattato di pace e di accordi internazionali connessi col trattato medesimo.

Art. 6.

Le domande per ottenere gli indennizzi previsti dalla presente legge devono essere presentate al Ministero del tesoro — Direzione generale del tesoro — entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

Le domande già presentate all'Amministrazione dello Stato sono valide agli effetti del comma precedente.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1968

SARAGAT

MORO — FANFANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Socialista Cecoslovacca sul regolamento delle questioni finanziarie e patrimoniali in sospeso tra i due Paesi.

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Socialista Cecoslovacca, desiderosi di regolare in maniera completa e definitiva le questioni finanziarie e patrimoniali in sospeso tra i due Paesi, hanno convenuto quanto segue:

Articolo I

Il presente accordo regola:

a) le pretese italiane riguardanti beni, diritti, ed interessi italiani colpiti dalle misure cecoslovacche di nazionalizzazione, esproprio o da altre misure analoghe restrittive o limitative di tali beni, diritti e interessi;

b) le pretese cecoslovacche riguardanti beni, diritti ed interessi cecoslovacchi di carattere finanziario nei confronti della Repubblica Italiana o di persone fisiche e giuridiche italiane.

Articolo II

Sono considerati beni, diritti ed interessi italiani ai fini del presente accordo, i beni, diritti ed interessi, che al momento delle misure cecoslovacche menzionate nell'articolo I del presente accordo appartenevano, direttamente o indirettamente, totalmente o parzialmente a persone fisiche in possesso della cittadinanza italiana o a persone giuridiche aventi sede in Italia, sempre che esse abbiano tali requisiti anche al momento dell'entrata in vigore del presente accordo.

Sono considerati beni, diritti ed interessi cecoslovacchi nel senso del presente accordo, i beni, diritti ed interessi di carattere finanziario che il Governo cecoslovacco ha fatto valere nei confronti del Governo italiano o di persone fisiche o giuridiche italiane e che al momento dell'entrata in vigore del presente accordo non sono ancora stati regolati.

Articolo III

Allo scopo di regolare completamente e definitivamente ogni pretesa riguardante i beni, diritti ed interessi italiani il Governo cecoslovacchо pagherà al Governo italiano la somma di Lit. 2.600.000.000 (duemiliardiseicentomilioni) secondo le modalità indicate nell'allegato *A* che forma parte integrante del presente accordo.

Inoltre, al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, il Governo cecoslovacco trasferirà al Governo italiano, la proprietà delle azioni specificate nell'allegato *B*, che forma parte integrante del presente accordo.

Articolo IV

Con l'entrata in vigore del presente accordo, il Governo cecoslovacco, nel quadro del regolamento definitivo delle questioni finanziarie in sospeso tra i due Paesi, rinuncia a fare valere ulteriormente e a sostenere le pretese menzionate nell'articolo I del presente accordo.

Articolo V

L'adempimento degli impegni previsti nell'articolo III del presente accordo avrà effetto pienamente liberatorio per il Governo cecoslovacco e le persone fisiche e giuridiche cecoslovacche relativamente alle pretese riguardanti i beni, diritti ed interessi italiani regolati dal presente accordo.

Dalla data dell'entrata in vigore del presente accordo la Repubblica Italiana non farà più valere nè sosterrà eventuali richieste che venissero avanzate in relazione ai beni, diritti ed interessi italiani sopramenzionati.

Articolo VI

Il Governo cecoslovacco considera totalmente regolate tutte le pretese cecoslovacche a titolo di imposte e tasse nonchè ogni altro credito riferentesi ai beni, diritti ed interessi menzionati nell'articolo I del presente accordo.

Articolo VII

La ripartizione di tutto quello che sarà corrisposto dal Governo cecoslovacco in conformità del presente accordo è di esclusiva competenza del Governo italiano.

Il Governo italiano, ultimato il pagamento degli indennizzi, segnalerà al Governo cecoslovacco i nominativi dei beneficiari degli indennizzi stessi e trasmetterà, nei limiti del possibile, i titoli giustificativi forniti dalle persone fisiche e giuridiche cui è stato corrisposto un indennizzo.

Articolo VIII

I due Governi si scambieranno, nei limiti del possibile, le informazioni ed i documenti utili in connessione all'applicazione del presente accordo.

Articolo IX

Il presente accordo entrerà in vigore alla data in cui le due Parti contraenti si saranno reciprocamente notificato che sono stati effettuati gli adempimenti previsti a tal fine da ciascuno dei due Paesi.

Il presente accordo viene redatto in due esemplari, in lingua italiana e ceca, ambedue facenti fede.

FATTO a Praga il 27 luglio 1966

Per il Governo della Repubblica Socialista Cecoslovacca
STASTNEHO

Per il Governo della Repubblica Italiana
Alberto BRUGNOLI

ALLEGATO *A*

Articolo 1

La somma menzionata nel primo comma dell'articolo III del presente accordo sarà pagata dal Governo cecoslovacco a mezzo di prelievi nella misura del 3 % del controvalore di tutte le merci esportate dalla Repubblica Socialista Cecoslovacca verso la Repubblica Italiana.

Articolo 2

Il Governo cecoslovacco provvederà a che alla fine di ogni trimestre a partire dalla data dell'entrata in vigore del presente accordo sino ad esaurimento del pagamento dovuto ai termini dell'articolo III dello stesso accordo, la somma corrispondente al 3 % del controvalore ottenuto da tutte le merci esportate verso l'Italia durante il trimestre, venga versata in un conto speciale presso la «Ceskoslovenska obchodni banka a.s. v Praze» la quale a sua volta provvederà a trasferire la stessa somma, conformemente alle disposizioni dell'accordo di pagamento vigente fra i due Paesi, in un conto speciale in lire, a nome del Ministero dei tesoro italiano, appositamente aperto presso l'Ufficio italiano dei cambi.

Articolo 3

Ove dovessero verificarsi variazioni nel regime degli scambi commerciali ed in quello dei pagamenti vigenti fra i due Paesi, le Parti contraenti concorderanno le eventuali nuove modalità di pagamento ai fini del presente accordo.

ALLEGATO *B*

Le azioni indicate nel comma secondo dell'articolo III dell'accordo sono le seguenti: n. 8102 azioni « Assicurazioni Generali » intestate a « Moldavia Generali Securitas » depositate presso la sede di Roma della Banca d'America e d'Italia al nome dell'Ambasciata della Repubblica Socialista Cecoslovacca in Roma; n. 48 azioni « Riunione Adriatica di Sicurtà » intestate a « Statni Pojistovna » Praga, depositate presso la sede di Trieste della Banca Commerciale Italiana nonchè alcune altre azioni di Società italiane per le quali sarà accertato, nel quadro della collaborazione prevista nell'articolo VIII dell'accordo, che sono di proprietà dello Stato cecoslovacco o di persone giuridiche cecoslovacche.

Resta inteso che assieme alle azioni saranno altresì trasferiti al Governo italiano i rispettivi dividendi maturati e non ancora riscossi.

Praga, il 27 luglio 1966

Signor Presidente,

ho l'onore di confermarle la mia precedente dichiarazione che le disposizioni della legge cecoslovacca n. 41 dell'anno 1953 sulla riforma monetaria non consentono il riconoscimento di alcun indennizzo per i valori annullati da tale legge.

Voglia gradire, signor Presidente, gli atti della mia più alta considerazione.

STASTNEHO

Al Presidente della Delegazione italiana

Praga, il 27 luglio 1966

Signor Presidente,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna del seguente tenore:

« Ho l'onore di confermarle la mia precedente dichiarazione che le disposizioni della legge cecoslovacca n. 41 dell'anno 1953 sulla riforma monetaria non consentono il riconoscimento di alcun indennizzo per i valori annullati da tale legge ».

Voglia gradire, signor Presidente, gli atti della mia più alta considerazione.

Alberto BRUGNOLI

Al Presidente della Delegazione cecoslovacca

Praga, il 27 luglio 1966

Signor Presidente,

in relazione al comma secondo dell'articolo III dell'accordo firmato in data odierna e all'allegato *B* annesso all'accordo, ha l'onore di informarla che la Società per Azioni « Moldavia Generali Securitas » è stata nazionalizzata in base al decreto del Presidente della Repubblica n. 103 dell'anno 1945 e che in base a tale decreto e alle successive disposizioni di applicazione la « Statni Pojistovna » è divenuta successore legale della predetta Società.

Desidero inoltre assicurarla che il Governo cecoslovacco, nei limiti delle sue possibilità, provvederà a tutti gli adempimenti necessari nel più breve termine dopo l'entrata in vigore dell'accordo, perchè la proprietà delle azioni sopra menzionate, compresi i rispettivi dividendi maturati e non ancora riscossi, venga trasferita al Governo italiano.

Voglia gradire, signor Presidente, gli atti della mia più alta considerazione.

STASTNEHO

Al Presidente della Delegazione italiana

Praga, il 27 luglio 1966

Signor Presidente,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna del seguente tenore:

« In relazione al comma secondo dell'articolo III dell'accordo firmato in data odierna e all'allegato *B* annesso all'accordo, ha l'onore di informarla che la Società per Azioni « Moldavia Generali Securitas » è stata nazionalizzata in base al decreto del Presidente della Repubblica n. 103 dell'anno 1945 e che in base a tale decreto e alle successive disposizioni di applicazione la « Statni Pojistovna » è divenuta successore legale della predetta Società.

Desidero inoltre assicurarla che il Governo cecoslovacco, nei limiti delle sue possibilità, provvederà a tutti gli adempimenti necessari nel più breve termine dopo l'entrata in vigore dell'accordo, perchè la proprietà delle azioni sopra menzionate, compresi i rispettivi dividendi maturati e non ancora riscossi, venga trasferita al Governo italiano ».

Voglia gradire, signor Presidente, gli atti della mia più alta considerazione.

Alberto BRUGNOLI

Al Presidente della Delegazione cecoslovacca

Praga, il 27 luglio 1966

Signor Presidente,

ho l'onore di confermarle che dall'entrata in vigore del presente accordo il Governo italiano non porrà alcun ostacolo a che le persone fisiche cecoslovacche e loro successori legali possano liberamente disporre delle azioni delle Società italiane intestate a loro nome e disponibili presso Banche italiane ed Istituti di credito italiani.

Voglia gradire, signor Presidente, gli atti della mia più alta considerazione.

Alberto BRUGNOLI

Al Presidente della Delegazione cecoslovacca

Praga, il 27 luglio 1966

Signor Presidente,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna del seguente tenore:

« Ho l'onore di confermarle che dall'entrata in vigore del presente accordo il Governo italiano non porrà alcun ostacolo a che le persone fisiche cecoslovacche e loro successori legali possano liberamente disporre delle azioni delle Società italiane intestate a loro nome e disponibili presso Banche italiane ed Istituti di credito italiani ».

Voglia gradire, signor Presidente, gli atti della mia più alta considerazione.

STASTNEHO

Al Presidente della Delegazione italiana

Praga, il 27 luglio 1966

Signor Presidente,

riferendomi all'accordo firmato in data odierna concernente il regolamento delle questioni finanziarie in sospeso fra i due Paesi, ho l'onore di precisarle che restano esclusi da tale accordo i crediti delle Compagnie di assicurazione italiane riguardanti i saldi di riassicurazione del periodo precedente al 9 maggio 1945.

Desidero in proposito assicurarla che con l'entrata in vigore del presente accordo il Governo cecoslovacco provvederà a tutti gli adempimenti necessari al fine di consentire alle Compagnie di assicurazione italiane di ottenere il pagamento della somma globale di circa 1.9 milioni di corone cecoslovacche, mediante trasferimento del controvalore in lire in base all'accordo di pagamento in vigore tra i due Paesi.

Voglia gradire, signor Presidente, gli atti della mia più alta considerazione.

STASTNEHO

Al Presidente della Delegazione italiana

Praga, il 27 luglio 1966

Signor Presidente,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna del seguente tenore:

« Riferendomi all'accordo firmato in data odierna concernente il regolamento delle questioni finanziarie in sospeso fra i due Paesi, ho l'onore di precisarle che restano esclusi da tale accordo i crediti delle Compagnie di assicurazione italiane riguardanti i saldi di riassicurazione del periodo precedente al 9 maggio 1945.

Desidero in proposito assicurarla che con l'entrata in vigore del presente accordo il Governo cecoslovacco provvederà a tutti gli adempimenti necessari al fine di consentire alle Compagnie di assicurazione italiane di ottenere il pagamento della somma globale di circa 1.9 milioni di corone cecoslovacche, mediante trasferimento del controvalore in lire in base all'accordo di pagamento in vigore tra i due Paesi ».

Voglia gradire, signor Presidente, gli atti della mia più alta considerazione.

Alberto BRUGNOLI

Al Presidente della Delegazione cecoslovacca

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
FANFANI

LEGGE 2 aprile 1968, n. **453**.

Modifica all'art. 1 della legge 29 giugno 1951, n. 550, concernente concorsi a posti di insegnante nelle scuole elementari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il terzo dei posti di ruolo normale che si rende annualmente vacante nella scuola elementare del comune capoluogo di Trieste, è assegnato agli insegnanti del ruolo soprannumerario ai fini dell'immissione in ruolo, ai sensi dell'articolo 5 della legge 27 novembre 1954, n. 1170, in deroga all'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 817, ratificato con modifiche dalla legge 29 giugno 1951, n. 550.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1968

SARAGAT

MORO — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 2 aprile 1968, n. **454**.

Proroga per un quinquennio del contributo previsto dalla legge 7 luglio 1962, n. 907, in favore della fondazione Querini Stampalia di Venezia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo previsto a favore della fondazione Querini Stampalia di Venezia dalla legge 7 luglio 1962, n. 907, è prorogato per un quinquennio e per un importo di pari ammontare, a decorrere dall'anno finanziario 1968.

La somma di lire 60 milioni sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione in ragione di lire 12 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1968 al 1972.

Art. 2.

All'onere di lire 12 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1968, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, destinato a fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma addì 2 aprile 1968

SARAGAT

MORO — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 2 aprile 1968, n. **455**.

Modifica alla legge 18 febbraio 1963, n. 243, concernente provvidenze in favore della biblioteca italiana per i ciechi « Regina Margherita » e del « Centro nazionale del libro parlato ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I contributi di cui agli articoli 1 e 2 della legge 18 febbraio 1963, n. 243, sono elevati rispettivamente da lire venti milioni a lire cinquanta milioni e da lire dieci milioni a lire trenta milioni.

Art. 2.

All'onere annuo di lire 50 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per ciascuno degli esercizi

finanziari 1967 e 1968 si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti rispettivamente iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi, destinati al finanziamento di oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1968

SARAGAT

MORO — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 2 aprile 1968, n. **456**.

Validità delle abilitazioni all'insegnamento conseguite prima dell'attuazione della legge 15 dicembre 1955, n. 1440.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Le abilitazioni all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo grado, conseguite anteriormente all'attuazione della legge, n. 1440, 15 dicembre 1955, sono valide ai soli fini dell'ammissione ai concorsi a cattedre nelle scuole secondarie di ogni ordine e grado per le discipline alle quali ciascuna abilitazione si riferisce.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1968

SARAGAT

MORO — GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 2 aprile 1968, n. **457**.

Interpretazione autentica degli articoli 17 e 19 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, sulla istituzione e ordinamento della scuola media statale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Ai fini del collocamento nei ruoli di cui agli articoli 17 e 19 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859 e alle successive norme di attuazione, per il personale di ruolo che alla data di entrata in vigore della predetta legge occupava il posto di segretario nelle scuole in cui, ai sensi dell'articolo 82 del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965, era prescritto un segretario, il relativo servizio è da considerarsi prestato nella carriera di concetto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1968

SARAGAT

MORO — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 2 aprile 1968, n. **458**.

Riconoscimento dei diplomi rilasciati dalla scuola superiore per interpreti e traduttori di Milano.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

I diplomi rilasciati dalla scuola superiore per interpreti e traduttori di Milano sono riconosciuti validi ad ogni effetto per l'esercizio della professione di interprete-traduttore, di interprete parlamentare e di segretario-interprete.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1968

SARAGAT

MORO — GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 7 aprile 1968, n. **459**.

Estensione dell'assegno straordinario previsto dalla legge 21 febbraio 1963, n. 358, ai decorati di medaglia d'oro al valor militare alla memoria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La concessione dell'assegno straordinario di cui allo articolo 1 della legge 21 febbraio 1963, n. 358, è estesa, nella identica misura e alle stesse condizioni, a favore delle vedove di medaglia d'oro al valor militare alla memoria in possesso dell'assegno previsto — per il medesimo titolo — dalla legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni.

Art. 2.

L'assegno straordinario di cui al precedente articolo sostituisce l'assegno annesso alla medaglia d'oro al valore militare previsto dall'articolo 1 della legge 5 marzo 1961, n. 212, con decorrenza dal 1° gennaio 1968.

Art. 3.

All'onere annuo derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte per l'anno finanziario 1968 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per il detto esercizio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 1968

SARAGAT

MORO — TREMELLONI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1968, n. **460**.

Regolamento per la partecipazione di cittadini stranieri ai concorsi a posti del ruolo dei professori aggregati (articolo 25 della legge 24 febbraio 1967, n. 62).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 25 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Vista la legge 25 luglio 1966, n. 585;

Sentita la sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

(*Condizioni di partecipazione ai concorsi*)

Ai concorsi a posti del ruolo dei professori aggregati, istituito con legge 25 luglio 1966, n. 585, possono partecipare i cittadini stranieri e gli apolidi che si trovino in una delle seguenti condizioni:

1) professori incaricati presso università e istituti di istruzione universitaria italiani;

2) abilitati alla libera docenza secondo l'ordinamento italiano;

3) lettori presso università e istituti di istruzione universitaria italiani;

4) ricercatori in servizio presso istituti statali o presso università e istituti di istruzione universitaria italiani, statali o liberi, ovvero presso università e istituzioni scientifiche straniere o internazionali;

5) studiosi che, indipendentemente dal titolo di studio, presentino, a giudizio della commissione esaminatrice di cui all'art. 6 della legge 25 luglio 1966, n. 585, titoli di carattere scientifico nel settore cui il concorso si riferisce.

Possono altresì partecipare ai concorsi a posti di aggregato i cittadini stranieri e gli apolidi che svolgono la loro attività presso università e istituti di istruzione universitaria stranieri o internazionali, con qualifiche e mansioni equiparabili, nell'ordinamento italiano, a quelle di professore di ruolo, aggregato, incaricato, libero docente, assistente ordinario o straordinario. L'equiparazione è dichiarata dal Ministro per la pubblica istruzione, sentita la prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

L'insegnamento o l'attività di ricerca debbono essere stati esercitati per almeno tre anni e debbono riferirsi ad una delle materie del gruppo per cui viene indetto il concorso.

Art. 2.

(*Requisiti*)

Per conseguire la nomina a posti del ruolo dei professori aggregati, i cittadini stranieri e gli apolidi debbono essere in possesso dei requisiti della buona condotta e della idoneità fisica all'impiego.

Per i limiti di età si applicano le disposizioni concernenti i cittadini italiani.

Art. 3.

(*Domande di partecipazione ai concorsi*)

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi a posti di aggregato dei cittadini stranieri e degli apolidi non può essere inferiore ai 90 giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I candidati debbono dichiarare nella domanda:

1) la data e il luogo di nascita;

2) di quale cittadinanza siano in possesso o se siano apolidi;

3) di non aver riportato condanne penali o, in caso contrario, quali condanne abbiano riportato.

Le domande debbono contenere le altre indicazioni prescritte dal bando di concorso e la designazione del preciso recapito, in Italia, che il candidato elegge ai fini del concorso.

Alla domanda deve essere allegata la documentazione relativa alle condizioni richieste dal precedente art. 1. Per quanto riguarda l'attività di insegnamento o ricerca esercitata all'estero, i cittadini stranieri e gli apolidi debbono presentare:

1) una circostanziata dichiarazione rilasciata dalle università o istituti di istruzione universitaria o istituti scientifici presso i quali hanno prestato servizio, attestante: *a*) la qualifica rivestita, la natura delle mansioni svolte e la durata del servizio; *b*) le materie che hanno costituito oggetto di insegnamento o ricerca, con la dettagliata indicazione dei programmi di insegnamento e di ricerca;

2) una dichiarazione delle competenti autorità straniere o internazionali preposte alla pubblica istruzione o alla ricerca scientifica dalla quale risulti il riconoscimento, nello Stato di appartenenza o in sede inter-

nazionale, del livello universitario o scientifico degli istituti presso i quali il cittadino straniero o l'apolide abbia esercitato l'insegnamento o la ricerca.

Alla domanda deve essere altresì allegato un certificato comprovante la cittadinanza di cui lo straniero è in possesso, rilasciato dalla competente autorità dello Stato di cui il candidato è cittadino. Lo stato di opolide deve essere documentato con sentenza dell'autorità giudiziaria italiana ovvero con idonee attestazioni rilasciate dalle competenti autorità dello Stato di origine o di residenza dell'apolide. La prova dell'apolidia può essere integrata con atti notori.

La domanda deve essere firmata dai candidati. La firma deve essere autenticata da un notaio o funzionario competente dello Stato ove il candidato risiede, ovvero da un notaio o funzionario competente della Repubblica italiana, se il candidato risiede in Italia. La firma del notaio o funzionario straniero deve essere autenticata dalla competente autorità dello Stato cui il notaio o il funzionario appartiene; la firma di tale autorità deve essere legalizzata dalla autorità consolare italiana.

L'amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta.

Art. 4.

(*Pubblicazioni*)

Le pubblicazioni richieste dall'art. 5 della legge 25 luglio 1966, n. 585, per la partecipazione ai concorsi a posti di aggregato debbono essere presentate nel termine stabilito per la presentazione delle domande o nel termine più ampio previsto dal bando di concorso.

Le pubblicazioni debbono essere compilate originalmente o tradotte in una delle seguenti lingue: italiano, latino, francese, inglese, tedesco, spagnolo. I testi tradotti possono essere presentati in copie dattiloscritte, insieme con il testo stampato nella lingua originale.

Per i concorsi a posti di aggregato riguardanti gruppi di materie linguistiche è ammessa la presentazione di pubblicazioni compilate in una delle lingue comprese nel gruppo di materie, anche se diverse da quelle indicate nel precedente comma.

I candidati stranieri o apolidi debbono documentare con mezzi idonei la data e il luogo delle pubblicazioni stampate all'estero.

Art. 5.

(*Ammissione ed esclusione*)

L'ammissione dei cittadini stranieri e degli apolidi ai concorsi a posti del ruolo dei professori aggregati è disposta con provvedimento del Ministro per la pubblica istruzione, sentiti il Ministro per gli affari esteri e il Ministro per l'interno.

L'ammissione può essere negata: *a*) per motivi attinenti all'ordine pubblico e alla sicurezza pubblica; *b*) per difetto della reciprocità di trattamento nei confronti dei cittadini italiani; *c*) per difetto delle condizioni e dei requisiti prescritti.

L'esclusione dal concorso è disposta con decreto motivato del Ministro per la pubblica istruzione.

Per i cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea il provvedimento di esclusione per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza può essere adottato esclusivamente in relazione al comportamento personale dei candidati.

Il provvedimento di ammissione e l'avviso di convocazione per le prove di esame debbono essere comunicati agli interessati, presso il recapito eletto in Italia ai fini del concorso, almeno 30 giorni prima dello svolgimento delle prove. Entro lo stesso termine deve essere comunicato l'eventuale provvedimento di esclusione.

Art. 6.

(*Prove di esame*)

I candidati stranieri e gli apolidi debbono sostenere la discussione sulle pubblicazioni e svolgere la lezione prevista dall'art. 5, quinto comma, della legge 25 luglio 1966, n. 585, in lingua italiana.

Art. 7.

(*Certificazioni*)

I candidati designati dalla commissione giudicatrice come vincitori debbono presentare al Ministero della pubblica istruzione, nel termine stabilito dal bando di concorso e comunque non inferiore a 30 giorni dalla comunicazione dell'esito del concorso, i seguenti documenti:

1) atto o certificato di nascita;

2) certificato equipollente al certificato generale del casellario giudiziario, rilasciato dalla competente autorità dello Stato di cui il candidato straniero è cittadino. Il candidato straniero, se risiede in Italia, oltre al certificato anzidetto, deve presentare anche il certificato generale del casellario giudiziario italiano. Se apolide, il candidato deve presentare il certificato generale del casellario giudiziario italiano, se risiede in Italia, ovvero, se risiede all'estero, certificato equipollente, rilasciato dalla competente autorità dello Stato ove risiede;

3) certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti ed imperfezioni che possono comunque influire sul rendimento del servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Il certificato deve contenere l'espressa dichiarazione che il candidato è esente da malattie che possono mettere in pericolo la salute pubblica.

I certificati rilasciati dai competenti uffici della Repubblica italiana debbono essere conformi alle vigenti disposizioni in materia di bollo e di legalizzazione.

I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato, di cui lo straniero è cittadino, debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresì, essere legalizzati dalle competenti autorità consolari italiane.

Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

I cittadini stranieri e gli apolidi che si trovino nella assoluta impossibilità di fornire le certificazioni delle competenti autorità straniere, richieste per documentare il possesso delle condizioni e dei requisiti prescritti, possono presentare attestazioni ed atti notori equivalenti. Al riguardo l'amministrazione dispone d'ufficio gli ulteriori accertamenti che risultino necessari.

Art. 8.
(*Nomina*)

La nomina dei cittadini stranieri e degli apolidi a posti del ruolo dei professori aggregati è conferita, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, secondo le modalità previste dall'art. 7 della legge 25 luglio 1966, n. 585.

Art. 9.
(*Entrata in vigore*)

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1968

SARAGAT

MORO — GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1968
Atti del Governo, registro n. 219, *foglio n.* 16. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1968.

Nomina di un componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 gennaio 1957, n. 33 e successive modificazioni;
Visto il proprio decreto in data 5 ottobre 1964 — concernente la nomina dei componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro — dal quale risulta che, tra i tre rappresentanti dei lavoratori dei trasporti, è stato chiamato a far parte del consiglio medesimo il sig. Carlo Fermariello;
Considerato che il predetto ha recentemente rassegnato le dimissioni da tale incarico;
Vista la lettera n. 03771 in data 22 marzo 1968, con la quale il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale — nel quadro della procedura indicata dai commi secondo e sesto dell'art. 3 della cennata legge n. 33 — ha comunicato che, in sostituzione del sig. Carlo Fermariello, è stato designato, in rappresentanza del settore interessato, il sig. Rinaldo Scheda;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio;

Decreta:

Il sig. Rinaldo Scheda è nominato componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in rappresentanza dei lavoratori dei trasporti.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1968

SARAGAT

MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *aprile* 1968
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 78

(3878)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1968.

Sostituzione di un componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2, lettera *g*) n. 3, della legge 5 gennaio 1957, n. 33, concernente « Ordinamento e attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro »;
Ritenuto che, a seguito delle dimissioni rassegnate dall'avv. Tommaso Morlino, occorre provvedere alla sua sostituzione in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

Decreta:

Il prof. Giuseppe D'Angelo è nominato componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ai sensi dell'art. 2, lettera *g*) n. 3, della legge 5 gennaio 1957, n. 33, fino alla scadenza del quinquennio 1964-1969, in sostituzione dell'avv. Tommaso Morlino.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1968

SARAGAT

MORO

(3880)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1968.

Nomina di un componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 gennaio 1957, n. 33 e successive modificazioni;
Visto il proprio decreto in data 5 ottobre 1964 — concernente la nomina dei componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro — dal quale risulta che, tra i tre rappresentanti del lavoratori dei trasporti, è stato chiamato a far parte del consiglio medesimo il comm. Giovanni Canini;
Considerato che il predetto è recentemente deceduto;
Vista la lettera n. 03817 in data 28 marzo 1968, con la quale il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale — nel quadro della procedura indicata dai commi secondo e sesto dell'art. 3 della cennata legge n. 33 — ha comunicato che, in sostituzione del comm. Giovanni Canini, è stato designato, in rappresentanza del settore interessato, il dott. Domenico Valcavi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio;

Decreta:

Il dott. Domenico Valcavi è nominato componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in rappresentanza dei lavoratori dei trasporti.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1968

SARAGAT

MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *aprile* 1968
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 79

(3879)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 marzo 1968.

Costituzione del consiglio d'amministrazione dell'Ente di sviluppo in Campania.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 901, concernente delega al Governo per l'organizzazione degli enti di sviluppo e norme relative alla loro attività;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257, concernente l'organizzazione degli enti di sviluppo, con il quale la sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Opera nazionale combattenti, istituita con il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 70 e trasformata in ente di sviluppo con la citata legge 14 luglio 1965, n. 901, ha assunto la denominazione di Ente di sviluppo in Campania;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1967, registrato alla Corte dei conti in data 18 agosto 1967, registro n. 15 Agricoltura e foreste, foglio n. 167, con il quale il sig. Marcello Santamaria è stato nominato presidente dell'ente suddetto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1967, n. 775, che prevede tra l'altro la inclusione di un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica in seno al consiglio di amministrazione dell'ente citato;

Viste le designazioni comunicate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale delle terne di persone appartenenti alle categorie dei coltivatori diretti, degli agricoltori e dei lavoratori agricoli, mezzadri e coloni parziari;

Viste le designazioni dei funzionari dello Stato comunicate dai Ministri per il tesoro, per i lavori pubblici, per il lavoro e la previdenza sociale, per le finanze, per la sanità e per l'agricoltura e le foreste;

Viste altresì le designazioni del rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica e del funzionario della Cassa per il Mezzogiorno;

Vista la dichiarazione del presidente dell'ente relativa al risultato delle votazioni effettuate per la elezione di due rappresentanti del personale dell'ente nel consiglio d'amministrazione;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione del consiglio di amministrazione dell'ente predetto ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Articolo unico.

Il consiglio di amministrazione dell'Ente di sviluppo in Campania, per il quadriennio decorrente dalla data di pubblicazione del presente decreto, è costituito, oltre che dal presidente, dai signori:

Coltivatori diretti:

1. Gaetani dott. Livio;
2. Lobianco avv. Arcangelo;
3. Testa dott. Federico;
4. Foglia comm. Giuseppe;
5. De Vivo dott. Francesco;
6. Guadagno dott. Medoro;
7. Costanzo dott. Roberto
8. Volino Alfonso;
9. Lasco avv. Gaetano.

Agricoltori:

1. Diana dott. Alfredo;
2. Mellone dott. Mario;
3. Cotroneo avv. Alfredo;
4. De Stefano dott. Francesco;
5. Forgiuele comm. Luigi.

Lavoratori agricoli, mezzadri e coloni parziari:

1. Meles Giuseppe;
2. Caristo Salvatore;
3. Magnani Otello;
4. Amarante Giuseppe;
5. Trombetti Luigi.

Presidenti di cooperative agricole:

1. Di Lascio Alfonso;
2. Lillo geom. Pasquale;
3. Pellegrino Vincenzo;
4. Di Bartolomeo Armando.

Funzionari delle amministrazioni dello Stato:

1. Benedetti dott. Alessandro, designato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste;
2. Mango dott. Ernesto, designato dal Ministro per il tesoro;
3. Salerni dott. Domenico, designato dal Ministro per i lavori pubblici;
4. Ghergo dott. Alberto, designato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
5. De Sena dott. ing. Paolino, designato dal Ministro per le finanze;
6. Mancini dott. Vincenzo, designato dal Ministro per la sanità.

Fanno inoltre parte del consiglio, per l'ufficio rivestito, il capo dell'ispettorato agrario compartimentale nonchè il capo dell'ispettorato regionale forestale per la Campania.

Cupo prof. Carlo, rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Leone dott. Giulio, funzionario Cassa per il Mezzogiorno;

Alario avv. Francesco e Coppola prof. Renato, presidenti consorzi di bonifica;

Cirillo avv. Pasquale, Gambini avv. Leopoldo, Livio prof. Tito e Guariglia dott. Antonio, tecnici agricoli ed esperti;

Antonini avv. Walter e Marcaccio rag. Aldo, rappresentanti del personale.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 marzo 1968

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1968
Registro n. 6 Agricoltura e foreste, foglio n. 196

(3713)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1968.

Riconoscimento del carattere di stazione di soggiorno e turismo al territorio del comune di Pescasseroli.

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la delibera del consiglio comunale di Pescasseroli in data 7 luglio 1967, n. 30, con la quale è stato proposto che il territorio comunale di Pescasseroli (L'Aquila) venga riconosciuto stazione di soggiorno e turismo;

Visto il parere espresso dal consiglio centrale del turismo, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042;

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042;

Decreta:

Art. 1.

Al territorio comunale di Pescasseroli (L'Aquila) è conferito il riconoscimento di stazione di soggiorno e turismo.

Art. 2.

Per il conseguimento delle finalità turistiche del territorio comunale di cui all'art. 1 è istituita l'azienda autonoma di soggiorno e turismo di Pescasseroli con sede in Pescasseroli.

Il prefetto de l'Aquila è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 19 febbraio 1968

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per le finanze
PRETI

(3535)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1968.

Riconoscimento del carattere di stazione di soggiorno e turismo al territorio del comune di Maiori.

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la delibera del commissiario straordinario di Maiori in data 20 ottobre 1965, n. 128, con la quale è stato proposto che il territorio comunale di Maiori (Salerno) venga riconosciuto stazione di soggiorno e turismo;

Visto il parere espresso dal consiglio centrale del turismo, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042;

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042;

Decreta:

Art. 1.

Al territorio comunale di Maiori (Salerno) è conferito il riconoscimento di stazione di soggiorno e turismo.

Art. 2.

Per il conseguimento delle finalità turistiche al territorio comunale di cui all'art. 1 è istituita l'azienda autonoma di soggiorno e turismo di Maiori con sede in Maiori.

Il prefetto di Salerno è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 20 marzo 1968

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per le finanze
PRETI

(3534)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1968.

Riconoscimento, in via definitiva, del carattere di stazione di soggiorno e turismo al territorio della frazione Castiglioncello del comune di Rosignano Marittimo.

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto interministeriale del 16 febbraio 1950, con il quale al territorio della frazione di Castiglioncello del comune di Rosignano Marittimo (Livorno), delimitato nella pianta planimetrica annessa al medesimo, è stato riconosciuto il carattere di stazione di soggiorno e turismo, in via provvisoria per un quinquennio;

Visto il decreto del Ministro per l'interno di concerto con il Ministro per le finanze del 24 maggio 1956, con il quale al territorio di cui sopra è stato prorogato per ulteriori cinque anni il riconoscimento provvisorio del carattere di stazione di soggiorno e turismo;

Vista la delibera del consiglio comunale di Rosignano Marittimo in data 2 marzo 1963, n. 33, con la quale è stato proposto che al territorio della frazione di Castiglioncello, dopo il riconoscimento provvisorio di cui ai decreti interministeriali del 16 febbraio 1950 e 24 maggio 1956, venga conferito il riconoscimento definitivo di stazione di soggiorno e turismo;

Visto il parere espresso dal consiglio centrale del turismo, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042;

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042;

Decreta:

Articolo unico.

Si conferisce, in via definitiva, il riconoscimento di stazione di soggiorno e turismo al territorio della frazione di Castiglioncello del comune di Rosignano Marittimo

(Livorno), delimitato nella pianta planimetrica annessa al decreto interministeriale in data 16 febbraio 1930, citato in premessa, amministrato per il conseguimento delle finalità turistiche locali dall'azienda autonoma di soggiorno e turismo di Castiglioncello.

Il prefetto di Livorno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 20 marzo 1968

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per le finanze
PRETI

(3536)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1968.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali e preparati galenici concessa alla officina farmaceutica della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Delta, sita in Brescia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto dell'alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica n. 477 in data 4 marzo 1956, con il quale la ditta Laboratorio chimico farmaceutico Delta, fu autorizzata ad attivare in Brescia, via Spalto San Marco n. 1, un'officina farmaceutica per la produzione di specialità medicinali, con esclusione delle preparazioni in confetti;

Visto il proprio decreto n. 2769 in data 23 settembre 1960, con il quale la ditta suindicata fu autorizzata a produrre nella propria officina farmaceutica preparati galenici con esclusione delle forme farmaceutiche in pillole;

Vista la comunicazione in data 4 gennaio 1968, con la quale la ditta in parola ha dichiarato di voler rinunciare alle autorizzazioni concesse alla propria officina farmaceutica con i decreti suindicati;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituiti rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

Sono revocate, su rinuncia, le autorizzazioni a produrre specialità medicinali e preparati galenici concesse alla officina farmaceutica della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Delta, con sede in Brescia, via Spalto San Marco, 1, con il decreto ACIS n. 477 in data 4 marzo 1956 e con il decreto ministeriale n. 2769 in data 23 settembre 1960.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Brescia è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 1° aprile 1968

Il Ministro: MARIOTTI

(3580)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1968.

Revoca, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, delle autorizzazioni a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche, preparati galenici e prodotti chimici da usare in medicina concesse alla officina farmaceutica della ditta « Istituto biochimico italo svizzero Panthox e Burk » S.p.a., sita in Milano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i propri decreti n. 3112 in data 7 ottobre 1963 e n. 3947 in data 26 novembre 1964, con i quali la ditta « Istituto biochimico italo svizzero Panthox e Burk » S.p.a. fu autorizzata ad attivare in Milano, via Trentacoste, 3, una officina farmaceutica per la produzione di specialità medicinali chimiche e biologiche, purchè registrate, preparati galenici nelle forme farmaceutiche seguenti: sciroppi, soluzioni in genere, polveri, compresse, capsule, confetti, supposte, ovuli, pomate, fiale iniettabili, liofilizzati, nonchè prodotti chimici da usare in medicina, limitatamente agli estratti opoterapici;

Vista la comunicazione in data 26 gennaio 1968, con la quale la ditta suindicata ha dichiarato di aver definitivamente chiuso l'officina farmaceutica sita in Milano, via Trentacoste, 3, di aver smantellato e trasferito definitivamente tutte le attrezzature tecniche e di non voler più continuare in tale sede alcuna produzione nel campo farmaceutico;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituiti rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 23 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

Sono revocate, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, le autorizzazioni rilasciate alla officina farmaceutica della ditta « Istituto biochimico italo svizzero Panthox e Burk » S.p.a., sita in Milano, via Trentacoste, 3, per la produzione di specialità medicinali chimiche e biologiche, preparati galenici e prodotti chimici da usare in medicina concesse con i decreti ministeriali citati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 1° aprile 1968

Il Ministro: MARIOTTI

(3579)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1968.

Revoca, d'ufficio, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e preparati galenici nella officina farmaceutica della ditta Farmacon s.r.l., sita in Novara.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto dell'alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 7 febbraio 1955, con il quale la ditta « Farmacon » S.r.l. fu autorizzata ad attivare in Novara - via Gauteri n. 9, una officina farmaceutica per la produzione di specialità medicinali chimiche limitatamente alle preparazioni in fiale, sciroppi, supposte e gocce;

Visto il decreto dell'alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica n. 2347 in data 9 agosto 1958, con il quale la ditta suindicata fu autorizzata a produrre nella propria officina farmaceutica preparati galenici nelle forme farmaceutiche: fiale, sciroppi, supposte, gocce, polveri, compresse, cachets e confetti;

Considerato che dalle ispezioni effettuate in data 16 giugno 1967 e 18 dicembre 1967 è risultato che nella officina farmaceutica di cui sopra sono venuti a mancare tutti i requisiti tecnici per i quali a suo tempo fu autorizzata risultando tra l'altro che i locali in parte sono stati occupati da altra ditta non farmaceutica e le attrezzature tecniche di produzione e di controllo sono state in parte vendute e in parte accantonate;

Visto l'ordine di chiusura dell'officina in parola a cura del medico provinciale di Novara in data 19 dicembre 1967, n. 7692;

Ritenuto che pertanto nelle fattispecie ricorrono gli estremi per la revoca delle autorizzazioni previsti dagli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituiti rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

Sono revocate, d'ufficio, le autorizzazioni a produrre specialità medicinali chimiche e preparati galenici, concesse alla officina farmaceutica della ditta « Farmacon » S.r.l. sita in Novara, via Gautieri, 9, con i decreti A.C.I.S. in data 7 febbraio 1955 e 9 agosto 1958, n. 2347.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Novara è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 1° aprile 1968

Il Ministro: MARIOTTI

(3572)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1968.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche concessa alla officina farmaceutica della ditta Laboratorio Pirotta, sita in Milano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto dell'alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica n. 740 in data 13 novembre 1956, con il quale la ditta Laboratorio Pirotta fu autorizzata ad attivare in Milano, via Tiziano n. 14, una officina farmaceutica per la produzione a scopo di vendita delle sottonotate specialità medicinali, purchè registrate:

1) Unguento antisciatico Pirotta (unguento);

2) Sapone all'unguento Pirotta (unguento);

Vista la comunicazione in data 20 dicembre 1967, con la quale il titolare ed erede della ditta suindicata ha dichiarato di voler rinunziare alla autorizzazione concessa con il decreto suindicato avendo definitivamente chiuso l'officina farmaceutica sopra citata;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinunzia, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche, concessa all'officina farmaceutica sita in Milano, via Tiziano n. 14, appartenente alla ditta Laboratorio Pirotta, con il decreto A.C.I.S. n. 740 in data 13 novembre 1956.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 1° aprile 1968

Il Ministro: MARIOTTI

(3578)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1968.

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Caggiano, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Caggiano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto del 3 aprile 1967 che ha disposto, in applicazione dell'art. 57 del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Caggiano, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Caggiano (Salerno);

Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia 8 aprile 1967, con cui sono stati nominati il commissario straordinario ed il comitato di sorveglianza della suindicata cassa;

Considerata la necessità di prorogare le funzioni di detti organi;

Su proposta della Banca d'talia;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Le funzioni del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Caggiano, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Caggiano (Salerno), nominati con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia dell'8 aprile 1967 sono prorogate di sei mesi — a partire dall'8 aprile 1968 — ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 34 del citato testo unico e 58, penultimo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° aprile 1968

Il Ministro: COLOMBO

(3477)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1968.

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Villa d'Ogna, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Villa d'Ogna.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto del 12 aprile 1967 che ha disposto, in applicazione dell'art. 57 del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Villa d'Ogna, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Villa d'Ogna (Bergamo);

Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 13 aprile 1967, con cui sono stati nominati il commissario straordinario ed il comitato di sorveglianza della suindicata cassa;

Considerata la necessità di prorogare le funzioni di detti organi;

Su proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Le funzioni del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Villa d'Ogna, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Villa d'Ogna (Bergamo), nominati con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 13 aprile 1967 sono prorogate fino al 13 ottobre 1968, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 34 del citato testo unico e 58, penultimo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° aprile 1968

Il Ministro: COLOMBO

(3476)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1968.

Revoca, d'ufficio, delle autorizzazioni a produrre specialità medicinali e preparati galenici concesse alla officina farmaceutica della ditta « Bettini Sergio », sita in Brescia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti dell'alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 26 giugno 1953 e 25 marzo 1958, n. 1127, con i quali la ditta « Bettini Sergio » fu autorizzata a produrre nella officina farmaceutica sita in Brescia, via Trento n. 3, rispettivamente, specialità medicinali, limitatamente ai prodotti in fiale, sciroppi, compresse e pomate e preparati galenici nelle forme farmaceutiche: fiale, sciroppi, compresse, pomate e supposte;

Considerato che da un sopralluogo effettuato a cura del medico provinciale di Brescia notificato in data 3 febbraio 1968 con nota 4/5188 è risultato che i locali della officina farmaceutica sopra indicata sono stati adibiti ad attività diversa da quella nel campo farmaceutico;

Ritenuto che nella fattispecie ricorrono, pertanto, gli estremi per la revoca dell'autorizzazione previsti dagli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituiti rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

Sono revocate, d'ufficio, le autorizzazioni a produrre specialità medicinali e preparati galenici concesse alla officina farmaceutica della ditta « Bettini Sergio » sita in Brescia, via Trento n. 3, con i decreti A.C.I.S. in data 26 giugno 1953 e 25 marzo 1958, n. 1127.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, 1° aprile 1968

Il Ministro: MARIOTTI

(3576)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1968.

Iscrizione nella tariffa di vendita italiana dei tabacchi lavorati della marca di sigaretta francese Royale - Versailles.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio di Stato;

Vista la legge 6 agosto 1967, n. 697, sulla sostituzione delle tabelle *A*, *B* ed *E* allegate alla legge 13 luglio 1965, n. 825;

Ritenuto che occorre provvedere per una marca di sigaretta francese all'inserimento nella classificazione dei prezzi di tariffa di cui alla tabella allegato *E* della precitata legge 6 agosto 1967, n. 697;

Udito in proposito il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Nella classificazione stabilita dalla tabella *E* allegata alla legge 6 agosto 1967, n. 697, la seguente sigaretta di marca francese è inserita al prezzo di tariffa che di seguito si riporta:

Royale - Versailles, Lit. 18.250 il kg. convenzionale più dazio.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1968

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1968
Registro n. 3 Monopoli, foglio n. 326

(3959)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 1190 del 17 aprile 1968
Ratifica di provvedimenti della Giunta

Con circolare n. 1190 del 17 aprile 1968 è stata data comunicazione della seguente deliberazione adottata dal Comitato interministeriale dei prezzi.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;
Visti i provvedimenti adottati in data 29 marzo 1968 dalla Giunta in via d'urgenza ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 15 settembre 1947, n. 896;

Delibera:

di ratificare, agli effetti del citato art. 3, i seguenti provvedimenti adottati dalla Giunta:
Proroga al 31 maggio 1968 del prezzo indicativo nazionale del latte, del prezzo di intervento del burro fresco nazionale di 1ª qualità, dei prezzi di entrata per i prodotti lattiero-caseari (provvedimento n. 1188 del 29 marzo 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 2 aprile 1968).
Prezzi di orientamento del bestiame bovino per il periodo 1° aprile-31 maggio 1968 (provvedimento n. 1189 del 29 marzo 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 2 aprile 1968).

Roma, addì 17 aprile 1968

p. *Il presidente*
Il Ministro delegato: ANDREOTTI

(3968)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concessione di diplomi di primo grado al merito della redenzione sociale

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1440;
Visto il regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890;
Vista la legge 11 maggio 1951, n. 375;
Ritenuto che le persone sottoindicate si sono distinte in modo esemplare nello svolgere opera per l'emenda, la rieducazione e la riabilitazione dei detenuti e dei minorenni disadattati e per l'assistenza ai liberati dal carcere e alle famiglie dei detenuti;

Conferisce:

Il diploma di primo grado al merito della redenzione sociale, con la facoltà di fregiarsi della medaglia d'oro, alle sottoelencate persone:
Agata dott. Giulio Cesare, ispettore generale sanitario per gli II.PP. a riposo;
Anedda suor Nicolina, collaboratrice del consiglio di patronato di Roma;
Angioni dott. Arnaldo, procuratore della Repubblica di Ancona;
Camba prof. Raffaele, direttore dell'Istituto di medicina legale e delle assicurazioni - Università di Cagliari;
Cazzaniga mons. Giovanni, cappellano dell'Istituto osservazione minorenni di Roma, già ispettore cappellani carceri;
Cuttitta avv. Carmelo, direttore generale O.N.M.I.;
Eustacchi dott. Adelmo, ispettore generale sanitario per gli II.PP. a riposo;
Falco dott. Orlando, presidente di sezione del tribunale di Roma;
Gotelli on. dott. Angela, presidente dell'Opera nazionale maternità e infanzia;
Lauro dott. Pasquale, presidente di sezione di corte di appello Cagliari;
Onnis dott. Corrado, presidente di sezione di corte di appello Cagliari;
Piozzi-Maestrini Gemma, benemerita assistenza post-carceraria di Roma;
Sansoni Italo, collaboratore consiglio di patronato di Roma;
Scaglione dott. Pietro, procuratore della Repubblica di Palermo;
Serra dott. Nicola, procuratore della Repubblica di Firenze;
Stile dott. Giovanni, procuratore generale corte appello di Cagliari;
Traglia S. Em. rev.ma Luigi, cardinale, cancelliere di Santa Romana Chiesa.

Roma, addì 30 dicembre 1967

Il Ministro: REALE

(3593)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Caltanissetta

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2399 in data 5 aprile 1968, il dott. Nicolò Asaro è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Caltanissetta.

(3697)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Intervento di mercato per le arance dolci

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, sull'istituzione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);
Visti i regolamenti C.E.E. n. 23 del 4 aprile 1962, n. 99 del 7 luglio 1965, n. 158 e n. 159 del 25 ottobre 1966, n. 211 del 14 dicembre 1966 e n. 165 del 26 giugno 1967, sulla organizzazione comune di mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli;
Visto il decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267, sull'attuazione degli inteventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli previsti dai citati regolamenti C.E.E.;
Visto il decreto-legge 17 marzo 1967, n. 81, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1967, n. 268, sull'organizzazione del controllo per l'applicazione delle norme comunitarie di qualità dei prodotti ortofrutticoli;
Visto il decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste 4 aprile 1968, con il quale è stata dichiarata l'esistenza di una situazione di crisi grave di mercato per le arance dolci, ai fini dell'intervento dell'A.I.M.A. ai sensi dell'art. 1 del citato decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80;
Visti i regolamenti C.E.E. n. 841 del 14 novembre 1967 e n. 925 del 29 novembre 1967, sul prezzo di base e sul prezzo di acquisto delle arance dolci per la campagna 1967-68, nonchè sui coefficienti di adattamento da applicare a tale prezzo di acquisto;
Visto il decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste 1° dicembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 309 del 12 dicembre 1967, che stabilisce il prezzo di acquisto delle arance dolci per la campagna di commercializzazione 1967/68 in caso di crisi grave;
Vista la propria deliberazione 4 aprile 1968 in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana con la quale, in relazione alla situazione di crisi grave nel mercato delle arance dolci dichiarata con il citato decreto ministeriale 4 aprile 1968, sono state stabilite le condizioni e le modalità dell'intervento dell'A.I.M.A. ai sensi dell'art. 7 del

regolamento C.E.E. n. 159/66 nelle zone di produzione delle arance dolci delle provincie di Catania, Enna, Messina e Siracusa;

Ritenuta la necessità di attuare il servizio di intervento, di cui alla citata deliberazione, anche nelle zone di produzione delle arance dolci delle provincie della Calabria e della provincia di Latina;

Visto il decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste 16 febbraio 1968, con il quale gli enti di sviluppo in agricoltura sono stati autorizzati ad assumere dall'A.I.M.A. il compimento delle operazioni esecutive di intervento nel mercato dei prodotti agricoli;

Nell'adunanza dell'11 aprile 1968

Ha deliberato:

1) Il servizio di intervento nel mercato delle arance dolci ai sensi dell'art. 7 del regolamento C.E.E. n. 159 del 25 ottobre 1966, in dipendenza della situazione di crisi grave nel mercato di tale prodotto dichiarata con il decreto ministeriale 4 aprile 1968 citato in premessa è espletato, oltre che nel territorio delle provincie di Catania, Enna, Messina e Siracusa ai sensi della deliberazione AIMA 4 aprile 1968 citata in premessa, anche nel territorio delle provincie della Calabria e della provincia di Latina;

2) Per il territorio delle provincie della Calabria, il compimento delle operazioni esecutive di intervento è affidato all'Opera Sila ente di sviluppo in Calabria.

Per il territorio della provincia di Latina il compimento delle operazioni esecutive di intervento è affidato all'Opera nazionale combattenti.

Con apposita convenzione tra l'A.I.M.A. e gli enti predetti saranno regolati i rapporti tra le parti per l'affidamento e l'esecuzione del servizio d'intervento;

3) Alle operazioni di intervento nel territorio delle provincie indicate nel precedente punto 2) si applicano tutte le condizioni e modalità stabilite con la citata deliberazione AIMA 4 aprile 1968.

Roma, addì 11 aprile 1968

Il Presidente: RESTIVO

(3877)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Ponte nelle Alpi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1968, il comune di Ponte nelle Alpi (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3684)

Autorizzazione al comune di Delia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1968, il comune di Delia (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.053.284, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, à' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3685)

Autorizzazione al comune di Nicolosi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1968, il comune di Nicolosi (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.409.800, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3686)

Autorizzazione al comune di Ponte nelle Alpi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1968, il comune di Ponte nelle Alpi (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.352.084, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3687)

Autorizzazione al comune di Ragusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1968, il comune di Ragusa viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 803.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3688)

Autorizzazione al comune di Sant'Alfio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1968, il comune di Sant'Alfio (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.980.018, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3689)

Autorizzazione al comune di Valle Agricola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1968, il comune di Valle Agricola (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.474.835, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3690)

Autorizzazione al comune di Bonnanaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1968, il comune di Bonnanaro (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.560.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3691)

Autorizzazione al comune di Casalbordino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1968, il comune di Casalbordino (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.693.772, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3692)

Autorizzazione al comune di Cossoine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1968, il comune di Cossoine (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3693)

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifica a precedente decreto di concessione di decorazioni al valor militare per attività partigiana

Decreto presidenziale 22 gennaio 1968
registrato alla Corte dei conti addì 11 marzo 1968
registro n. 7 Difesa, foglio n. 371

E' disposta la seguente rettifica a precedente decreto relativo alla concessione di decorazioni al valor militare:

CROCE AL VALOR MILITARE « ALLA MEMORIA »

CEREDA Mario, classe 1922.

« Il decreto presidenziale 20 maggio 1966, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1966, registro n. 40 Difesa-Esercito, foglio n. 46, pubblicato nel Bollettino ufficiale 1966, dispensa 34, pag. 5063, è rettificato — nella parte relativa alla concessione della croce al valor militare « alla memoria » di Cereda Mario — come segue:

da: Cereda Mario di Giuseppe, classe 1922, da Milano,

in: Cereda Mario fu Carlo, classe 1922, da Rivolta d'Adda (Cremona) ».

(2805)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Prima estrazione per l'ammortamento del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 5,50 % - 1967

Si rende noto che il giorno 17 maggio 1968, alle ore 10, in Roma, presso la direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione, la contazione e l'imbussolamento delle duecentotrentuno serie del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 5,50 % - 1967, emesso in base alla legge 28 luglio 1967, n. 641 ed al decreto ministeriale 11 ottobre 1967.

Il giorno 20 dello stesso mese, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla prima estrazione di quattro serie.

I titoli appartenenti alle serie sorteggiate saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1968.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 aprile 1968

Il direttore generale: MAZZAGLIA

(3892)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 79

Corso dei cambi del 23 aprile 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,60	624,60	624,645	624,63	624,50	—	624,65	624,63	624,78	624,60
$ Can.	578,60	578,75	578,60	578,70	578,30	—	578,75	578,70	578,60	578,60
Fr Sv.	143,77	143,86	143,85	143,925	143,85	—	143,905	143,925	143,87	143,87
Kr D.	83,82	83,77	83,78	83,79	83,80	—	83,77	83,79	83,82	83,80
Kr N.	87,48	87,44	87,46	87,48	87,40	—	87,46	87,48	87,48	87,48
Kr Sv.	120,61	120,76	120,85	120,80	120,80	—	120,793	120,80	120,81	120,80
Fol	172,75	172,71	172,75	172,785	172,60	—	172,74	172,785	172,75	172,72
Fr B.	12,55	12,538	12,5375	12,545	12,545	—	12,545	12,545	12,54	12,54
Franco francese	126,68	126,58	126,63	126,58	126,60	—	126,58	126,58	126,68	126,60
Lst	1498,50	1498,70	1498,90	1498,90	1498,40	—	1498,80	1498,90	1499,40	1498,75
Dm occ	156,79	156,72	156,78	156,79	156,70	—	156,76	156,79	156,79	156,72
Scell. Austr.	24,19	24,18	24,18	24,1940	24,17	—	24,1875	24,1940	24,19	24,19
Escudo Port.	21,84	21,83	21,88	21,84	21,80	—	21,85	21,84	21,84	21,84
Peseta Sp.	8,97	8,96	8,98	8,9720	8,90	—	8,9725	8,9720	8,97	8,97

Media dei titoli del 23 aprile 1968

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	107,925
Redimibile 3,50 % 1934	100,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	83,10
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,375
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,10
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,225
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,275
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,875
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,10
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,10
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100,025

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 aprile 1968

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,64
1 Dollaro canadese	578,725
1 Franco svizzero	143,915
1 Corona danese	83,78
1 Corona norvegese	87,47
1 Corona svedese	120,797
1 Fiorino olandese	172,762
1 Franco belga	12,545
1 Franco francese	126,58
1 Lira sterlina	1498,85
1 Marco germanico	156,775
1 Scellino austriaco	24,191
1 Escudo Port.	21,845
1 Peseta Sp.	8,972

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Integrazione della commissione esaminatrice del concorso per titoli e per esami a due posti di referendario del Consiglio di Stato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1967, registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1967, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 339, con cui è stato bandito un concorso per titoli e per esami a due posti di referendario del Consiglio di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 1967, registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 1967, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 155, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso anzidetto;

Ritenuto che occorre integrare la suindicata commissione esaminatrice ai fini dell'esame orale facoltativo di lingua straniera;

Vista la designazione formulata dal Ministero della pubblica istruzione con fonogramma n. 156686 del 17 aprile 1968;

Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il testo unico delle leggi sul Consiglio Stato, e successive modificazioni;

Visto l'art. 8 del regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato;

Vista la legge 21 dicembre 1950, n. 1018;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso nelle premesse specificato viene integrata con la prof.ssa Valz Spuret Anna Maria, per l'esame orale facoltativo delle lingue tedesca e francese.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, *addì 17 aprile 1968*

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
SALIZZONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *aprile* 1968
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 80

(3921)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esami e per titoli a cinquecentonovanta posti *di direttore didattico in prova*

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduti il testo unico ed il regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvati, rispettivamente, con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, e con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297 e le successive modificazioni;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1946, n. 432;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Veduti il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e le vigenti disposizioni relative ai titoli di preferenza a parità di merito;

Veduta la legge 20 luglio 1961, n. 831, e il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, concernenti le retribuzioni del personale statale;

Veduta la legge 5 ottobre 1962, n. 1539, concernente provvedimenti in favore dei mutilati ed invalidi civili;

Sentito il consiglio superiore della pubblica istruzione sui programmi di esame;

Veduta la legge 23 maggio 1964, n. 380, recante disposizioni relative al reperimento del numero dei posti da assegnare mediante concorso ordinario;

Veduta la legge 9 agosto 1967, n. 805, relativa all'incremento del ruolo organico dei direttori didattici;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli a cinquecento novanta posti di direttore didattico in prova (ex coefficiente 522) al quale possono partecipare:

A) gli insegnanti elementari di ruolo che abbiano, da almeno tre anni, alla scadenza dei termini del bando di concorso, la qualifica di ordinario e che siano provvisti di uno dei seguenti titoli di studio:

1) diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica;

2) laurea in pedagogia o in materie letterarie, rilasciata dalla facoltà di magistero;

3) diploma di materie letterarie, di pedagogia e filosofia, *rilasciato dai soppressi istituti di magistero;*

B) gli insegnanti elementari non forniti di uno dei titoli di studio indicati nella precedente lettera *A*), purchè abbiano prestato non meno di dodici anni di servizio di ruolo alla data di cui al primo comma dell'articolo seguente.

Presentazione della domanda e dei titoli valutabili

Art. 2.

Coloro che, trovandosi nelle condizioni richieste dall'art. 1, intendono partecipare al presente concorso, devono far pervenire al provveditorato agli studi della provincia di titolarità, entro e non oltre quarantacinque giorni da quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, domanda redatta su carta legale (vedi schema esemplificativo - allegato *A*), intestata al Ministero della pubblica istruzione, *Direzione generale istruzione elementare, divisione* 3ª, Roma.

Nella domanda i candidati devono indicare:

a) il cognome e il nome (scritti in carattere stampatello, se la domanda non è dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita;

c) la sede di titolarità, nonchè quella di servizio, qualora le sedi non coincidano;

d) il domicilio o il recapito al quale trasmettere eventuali comunicazioni (ogni variazione di indirizzo dovrà essere comunicata al Ministero).

Nella domanda i candidati devono altresì dichiarare:

1) di essere in possesso dei requisiti (servizio di ruolo, titolo di studio) stabiliti per l'ammissione al concorso;

2) gli eventuali procedimenti penali o disciplinari subìti o quelli pendenti a loro carico.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza, ovvero deve essere vistata dall'autorità scolastica o dal capo dell'ufficio alle cui dipendenze il candidato presta servizio all'atto della presentazione della domanda.

Unitamente alla domanda di ammissione il candidato deve presentare i titoli di studio e di servizio, nonchè le benemerenze e le pubblicazioni che riterrà opportuno esibire ai fini della valutazione, accompagnati da un elenco in carta libera, in duplice esemplare.

Domanda e documenti devono essere spediti per plico raccomandato ovvero recapitati a mano.

La data di arrivo della domanda è attestata dal timbro a calendario del provveditorato agli studi.

A tal fine i provveditori agli studi avranno cura, nel giorno di scadenza del termine, di prorogare l'orario dell'ufficio fino alle ore 24.

Non si terrà conto delle domande e dei documenti che comunque pervengano al provveditorato agli studi oltre il termine sopraindicato.

Non si terrà conto delle domande nelle quali risulti omessa la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui al n. 1) del terzo comma del presente articolo sempre che il candidato non abbia documentato in merito.

Non saranno prese in considerazione domande e documenti che pervengano direttamente al Ministero, quale ne sia il motivo.

Requisiti di ammissibilità e titoli valutabili.

Art. 3.

I titoli valutabili, nonchè i requisiti di ammissibilità al concorso, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Non è ammesso riferimento a documenti ed a titoli già presentati o comunque giacenti presso gli uffici del Ministero o dei provveditorati agli studi.

I titoli che pervengono oltre il termine di cui al primo comma del precedente art. 2, non sono ammessi a valutazione.

Trasmissione delle domande al Ministero

Art. 4.

Entro venti giorni dalla data di scadenza del termine fissato dal precedente art. 2 il provveditore agli studi invierà al Ministero, Direzione generale istruzione elementare - Divisione 3ª, le domande e i documenti pervenutigli.

Nei confronti di ciascun concorrente, il provveditore riferirà al Ministero sul servizio prestato, esprimendo il proprio motivato giudizio sulle qualità intellettuali e sull'attitudine morale e didattica del candidato ad esercitare degnamente l'ufficio di direttore didattico, nonchè sulla idoneità fisica del medesimo ad esercitarne le funzioni, ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297.

Prove d'esame

Art. 5.

Gli esami constano di due prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte consistono:

a) nello svolgimento di un tema di cultura generale;

b) nello svolgimento di un tema di legislazione scolastica.

La prova orale ha per oggetto le materie specificate in calce al presente bando (allegato *B*).

Per lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte sono assegnate sei ore.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni e nella sede che saranno stabiliti dal Ministero.

La prova orale avrà luogo in Roma.

Ai candidati sarà data comunicazione del giorno, dell'ora e dei locali in cui avranno luogo le prove scritte e quella orale.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici.

Per essere ammessi a sostenere le prove scritte e quella orale i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta legale) recante la firma del candidato, autenticata dal segretario comunale del Comune di residenza, da un notaio, dal direttore didattico o dal capo dell'ufficio alle cui dipendenze il candidato stesso presta servizio;

b) libretto ferroviario personale;

c) tessera postale o carta d'identità;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

I candidati dovranno portare l'occorrente per scrivere; la carta sarà fornita dal Ministero.

E' vietato portare libri ed appunti. E' consentito soltanto portare e consultare il vocabolario della lingua italiana, purchè esclusivamente linguistico, per la prova di cultura generale, testi di legge, privi di qualsiasi commento e di note introduttive e interpretative, per la prova di legislazione scolastica.

Per i candidati che prestano servizio nelle scuole italiane all'estero le prove scritte potranno aver luogo nelle altre località che, in relazione al numero degli aspiranti, saranno eventualmente stabilite di concerto con il Ministero degli affari esteri.

Art. 6.

Per lo svolgimento delle prove scritte e di quella orale si osserveranno, ai sensi dell'art. 384 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, le norme del testo unico e del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare approvati rispettivamente con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577 e con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, nonchè le disposizioni del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 3 e del relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, in quanto applicabili.

Art. 7.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione media di almeno 7/10 nelle prove scritte con non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno 6/10.

La votazione complessiva è determinata sommando ai voti riportati rispettivamente nelle prove scritte e nella prova orale, il voto conseguito nella valutazione dei titoli.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale istruzione elementare, divisione 3ª, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello dell'espletamento di detta prova, i documenti redatti nelle forme di legge, attestanti il possesso dei titoli idonei ai fini della preferenza a parità di merito.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè quelle di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, concernenti i mutilati e gli invalidi civili.

Graduatoria

Art. 9.

La graduatoria di merito è formata dalla commissione giudicatrice secondo l'ordine risultante dal punteggio complessivo di cui al terzo comma dell'art. 7 del presente bando, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 8.

La graduatoria di merito è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione al concorso; lo stesso decreto dichiara i vincitori del concorso.

I candidati che riportino nelle sole prove di esame una votazione complessiva non inferiore a 105 su 150 senza conseguire la nomina in ruolo, hanno titolo per essere iscritti nella graduatoria nazionale di cui all'art. 1 della legge 23 maggio 1964, n. 380.

Art. 10.

I candidati utilmente collocati nella graduatoria devono presentare, entro il termine di giorni 30 dalla data in cui ricevono il relativo invito, a pena di decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso, i seguenti documenti:

a) stato di servizio rilasciato dal competente provveditore agli studi;

b) diploma originale del titolo di studio, di cui al precedente articolo 1, o copia autentica ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità in sostituzione del diploma;

c) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, attestante la sana e robusta costituzione dello aspirante e la sua idoneità fisica al servizio.

Il certificato dovrà contenere le dichiarazioni di cui agli articoli 7 e 16 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Ove l'aspirante sia affetto da qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente indicata; in tal caso, però, il certificato dorvà contenere la dichiarazione che l'imperfezione non menoma la idoneità fisica dell'aspirante allo svolgimento del servizio.

Sono altresì dichiarati decaduti i candidati:

a) che ad eventuale visita medica di controllo non risultino fisicamente idonei alla funzione direttiva, o che non si presentino ad essa, entro il termine stabilito;

b) che non risultino in qualsiasi momento, in possesso del requisito della buona condotta;

c) che abbiano, con documentazioni, dichiarazioni od omissioni indotto in errore l'amministrazione circa i requisiti richiesti.

Nomina

Art. 11.

I vincitori del concorso sono nominati direttori didattici in prova.

Il periodo di prova ha la durata di mesi 6.

Fino a quando i vincitori del concorso non avranno conseguito la stabilità nel ruolo dei direttori didattici, i posti da essi precedentemente occupati in qualità di insegnanti elementari non saranno coperti da titolari.

Candidati che prestano servizio nelle scuole italiane all'estero

Art. 12.

I concorrenti che prestano servizio nelle scuole italiane all'estero presenteranno le domande ed i titoli al Ministero degli affari esteri, il quale provvederà a trasmetterli al Ministero della pubblica istruzione, direzione generale istruzione elementare, divisione 3ª, corredati della relazione e del giudizio redatti nei modi di cui al precedente art. 4, nonchè dell'esplicita dichiarazione che sono stati presentati in termini.

Tali candidati hanno facoltà di presentare la domanda di ammissione al concorso ed i titoli valutabili entro il tassativo termine di settantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

I documenti di cui agli articoli 8 e 10 del presente bando potranno essere presentati entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° aprile 1968

Il Ministro: Gui

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1968
Registro n. 29, foglio n. 293

Allegato *A*

Schema esemplificativo per la compilazione della domanda da presentare al provveditore agli studi della provincia di titolarità.

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione elementare - Divisione 3ª - Roma.

Il sottoscritto (cognome e nome) (1) . . . . .
nato a . . . prov. di . . . .
il . . . insegnante elementare appartenente al ruolo magistrale della provincia di . .
con sede di titolarità a . . . e sede di eventuale assegnazione provvisoria o comando a .
provincia di . . chiede di essere ammesso al concorso per esami e per titoli .

A tale scopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso dei requisiti stabiliti per l'ammissione al concorso.

b) di avere subìto procedimento penale (o disciplinare)

ovvero

di essere sottoposto a procedimento penale (o disciplinare).

(Da scrivere soltanto nel caso in cui l'interessato abbia subìto procedimento penale o disciplinare o sia sottoposto a procedimento del genere all'atto della compilazione della domanda).

---

(1) Le insegnanti coniugate nell'indicare le proprie generalità devono attenersi al seguente esempio:

Rossi Maria nata Bianchi;
le vedove:
Rossi ved. Maria nata Bianchi.

Per ogni eventuale comunicazione indica il seguente indirizzo:

località . . . . (prov. . . . .)
via . . . . n. . . .

Data . . . . .

Firma . . . . .

Visto per l'autenticazione della firma del signor . . .
. . . . (1).

---

(1) La firma del candidato, posta in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza; ovvero deve essere vistata dall'autorità scolastica o dal capo dell'ufficio alle cui dipendenze il candidato presta servizio all'atto della presentazione della domanda.

Allegato *B*

PROGRAMMA D'ESAME

Prova orale

Pedagogia, filosofia, didattica.

1. — La persona umana. Finalità, fattori, forme e periodi dell'educazione. Autoeducazione ed eteroeducazione. La scuola ed i suoi rapporti con la famiglia, lo Stato, la Chiesa e le altre società.

2. — Principali dottrine filosofiche e pedagogiche dall'Umanesimo ad oggi. Il movimento educativo e scolastico italiano dagli albori del Risorgimento ad oggi, attraverso l'opera dei più importanti educatori e pedagogisti, con speciale riferimento alla educazione dei fanciulli, sia normali, sia minorati.

La psicologia e l'educazione: dalla psicologia intuitiva, alla psicologia sperimentale, alla pedagogia sperimentale. Problemi di psicologia dell'età evolutiva.

Problemi socio-economici e problemi scolastici.

3. — Vita scolastica: problemi dell'iniziativa, della disciplina e della collaborazione. La scuola unica pluriclasse. La scuola all'aperto e le differenziazioni didattiche.

Unità e differenziazione delle discipline scolastiche. Metodologia particolare di una disciplina a scelta.

I programmi d'insegnamento dal 1888 ad oggi ed i problemi in essa affrontati.

4. — Sicura conoscenza di almeno due opere dell'età moderna o contemporanea, di contenuto prevalentemente pedagogico, una di autore italiano, l'altra di autore straniero, entrambe a scelta del candidato, il quale deve dimostrare di averle lette per intero e di saperle inquadrare storicamente.

Nozioni generali di diritto amministrativo

a) Ordinamento dello Stato italiano. La Costituzione, le leggi e i regolamenti.

b) Amministrazione centrale. Consiglio di Stato e Corte dei conti. Avvocatura dello Stato.

c) Amministrazione decentrata e Amministrazione locale. Enti pubblici, controllo dello Stato.

d) Natura del rapporto di pubblico impiego e leggi fondamentali sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato e sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

e) Giustizia amministrativa e suoi organi. Diritti ed interessi. Ricorsi.

Legislazione della scuola elementare

a) Cenni storici sulla legislazione della scuola elementare in Italia dal 1860 ad oggi.

b) Ordinamento dell'Amministrazione centrale e periferica dell'istruzione elementare.

c) Ordinamento didattico della scuola elementare. Scuole speciali. Scuole all'estero. Scuola materna.

d) Stato giuridico ed economico del personale della scuola.

e) Alunni, obbligo scolastico, anagrafe scolastica, esami, libri di testo, biblioteche scolastiche.

f) Edilizia scolastica. Arredamento.

g) Ordinamento e funzioni del Patronato scolastico e delle altre opere integrative e ausiliarie della scuola elementare.

h) Assistenza magistrale. Pensioni del personale della scuola.

i) Cenni sugli ordinamenti scolastici dei principali Stati.

Igiene della scuola e del fanciullo

a) Edificio scolastico e suoi requisiti. L'aula scolastica e i suoi requisiti. Cura dell'edificio e dell'aula.

b) Vigilanza sanitaria e relativo personale. Ambulatorio medico-scolastico. Cassetta sanitaria. Cartelle sanitarie. Croce Rossa.

c) Igiene dello scolaro: pulizia della persona e degli indumenti; pratiche igieniche nella scuola. Piccole cure e soccorsi di urgenza. Malattie infettive con particolare riferimento a quelle del fanciullo e loro profilassi. Malaria, tubercolosi, tracoma.

d) Organismo umano: nozioni elementari di anatomia e fisiologia, organi dei sensi e cure relative. Sviluppo del fanciullo anche in rapporto alla nutrizione e al lavoro scolastico.

e) Problemi igienici dell'organizzazione della scuola elementare: orari, vacanze, distribuzione delle lezioni e delle esercitazioni, occupazioni ricreative, scuole speciali per i minorati, refezione scolastica, colonie estive, ecc.

f) Educazione fisica, giuochi, sport.

Il candidato deve inoltre dimostrare di avere la piena padronanza dei programmi d'insegnamento delle scuole elementari e dei problemi connessi con tale insegnamento.

(3895)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per titoli ed esami per la nomina di ventisei tenenti medici di polizia in servizio permanente

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 26 giugno 1962, n. 885, istitutiva del ruolo sanitario degli ufficiali medici di polizia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Vista la legge 13 dicembre 1966, n 1111, recante norme concernenti gli ufficiali medici in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Considerato che nell'organico degli ufficiali medici di polizia risultano vacanti ventisei posti, che occorre coprire mediante pubblico concorso, ai sensi dell'art. 4 della citata legge n. 885;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per titoli ed esami per la nomina di ventisei tenenti medici di polizia in servizio permanente.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso coloro che posseggono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non superiore ad anni 32. A tale limite di età non si applicano le maggiorazioni di età previste dalle vigenti disposizioni di legge ai fini dell'ammissione a pubblici impieghi per le carriere civili;

c) diploma di laurea in medicina e chirurgia e abilitazione all'esercizio professionale;

d) buona condotta;

e) incondizionata idoneità fisica al servizio nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, dirette al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione F.A.P. - Servizio ufficiali, dovranno essere presentate alla prefettura nella cui provincia l'interessato risiede entro il termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande presentate dopo il suddetto termine.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

indirizzo;

stato civile con le generalità complete, se coniugato, della consorte;

l'eventuale possesso di titolo di preferenza nella nomina;

di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del comune di residenza dell'aspirante. Se questi è in servizio militare, la di lui firma dovrà essere autenticata dal comandante del Corpo o ente dal quale egli dipende.

La data di presentazione della domanda deve risultare dal bollo che la prefettura apporrà su di essa.

Art. 3.

Entro il termine di cui al precedente art. 2, gli aspiranti dovranno, altresì, presentare alle Prefetture i seguenti documenti:

a) originale diploma di laurea in medicina e chirurgia o copia notarile di essa, redatta in carta da bollo;

b) diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, dal quale risulti il voto complessivo riportato nell'esame di Stato. In luogo del diploma originale potrà essere prodotta copia notarile di esso, redatta in carta da bollo. Il concorrente, qualora non si trovi in possesso del diploma originale di abilitazione, potrà produrre, in sua vece, un certificato della competente Università, in carta da bollo, attestante la conseguita abilitazione e completo del voto complessivo riportato nell'esame di Stato.

E' valido, nei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge, il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale rilasciato ai sensi del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, e successive disposizioni;

c) certificato della segreteria della competente Università, in carta da bollo, dal quale risultino le votazioni riportate nei singoli esami sostenuti durante i corsi universitari, nonchè il voto finale conseguito nell'esame di laurea in medicina e chirurgia;

d) tutti quei titoli di studio, scientifici o di carriera, che il concorrente credesse opportuno produrre. Tali titoli dovranno essere quelli posseduti e valutabili alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Il requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 886.

Art. 4.

L'idoneità fisica dei concorrenti al servizio incondizionato nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sarà accertato mediante visita medico-collegiale da eseguirsi da una Commissione nominata dal Ministero dell'interno.

Art. 5.

Il Ministro per l'interno potrà negare l'ammissione al concorso con decreto motivato per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 6.

La commissione giudicatrice del concorso sarà composta a termini dell'art. 4 della legge 26 giugno 1962, n. 885.

La commissione stessa, previa determinazione dei criteri di massima e successiva valutazione dei singoli titoli di ciascun candidato, attribuirà il punteggio spettante per i titoli.

Art. 7.

L'esame consterà di due prove scritte e di una orale e si effettuerà in base al seguente programma:

1) patologia speciale medica;
2) patologia speciale chirurgica;
3) semeiotica e clinica medica;
4) semeiotica e clinica chirurgica con nozioni di chirurgia d'urgenza;
5) igiene con applicazione alle collettività militari;
6) elementi di medicina legale e di antropologia criminale.

Le prove scritte vertono sulle materie di cui ai numeri 1 e 2 e quelle orali su tutto il programma.

I temi saranno stabiliti dalla commissione. I candidati svolgeranno ciascun tema, in un tempo non superiore alle otto ore, senza l'ausilio di libri o manoscritti.

Art. 8.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sette decimi.

La votazione complessiva verrà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, dal punto riportato nella prova orale e dal punto riportato nei titoli.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva. A parità di voto saranno osservate, in quanto applicabili, le norme sulle preferenze previste dalle disposizioni di legge in vigore.

Art. 9.

Per l'ammissione e per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

I candidati che abbiano sostenuto con esito favorevole le prove di esame dovranno far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione F.A.P. - Servizio ufficiali, entro il 15° giorno dalla data della prova orale i documenti prescritti per dimostrare i titoli di preferenza nella nomina. In particolare, le categorie sottoindicate produrranno i seguenti documenti in carta legale:

1) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

2) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace e cessata la sovranità dello Stato Italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli di zone del territorio nazionale colpiti dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno residenza;

3) gli orfani dei caduti in guerra o della lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani;

4) gli orfani dei caduti per servizio il mod. 69-*ter*, rilasciato a nome del genitore del concorrente dall'Amministrazione alla dipendenza della quale l'impiegato è deceduto;

5) gli orfani dei caduti sul lavoro, una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. dalla quale risulti che il genitore è deceduto per causa di lavoro;

6) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra, della lotta di liberazione ovvero i figli dei mutilati e degli invalidi civili per i fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, la dichiarazione mod. 69 rilasciata dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) a nome del genitore del concorrente, oppure un certificato del sindaco del comune di residenza;

7) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio il mod. 69, rilasciato a nome del genitore del concorrente dalla amministrazione al servizio della quale ha contratto l'invalidità;

8) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro, un attestato dell'I.N.A.I.L. dal quale risulti la mutilità o l'invalidità del genitore;

9) i candidati in servizio quali ufficiali di complemento e gli impiegati dello Stato dovranno produrre rispettivamente copia dello stato di servizio militare o dello stato matricolare.

Art. 11.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei sarà approvata con decreto ministeriale.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione F.A.P. - Servizio ufficiali, a far pervenire direttamente entro trenta giorni dalla notifica dei risultati del concorso, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

5) certificato dal quale risulti la posizione del candidato nei riguardi degli obblighi militari.

I certificati di cui ai numeri 2), 3) e 4), dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati in servizio quali ufficiali di complemento e gli impiegati dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5).

Art. 12.

Gli idonei che nella graduatoria saranno compresi nel numero dei posti messi a concorso e che abbiano comprovato, a termini dell'articolo precedente, il possesso dei requisiti prescritti, saranno nominati tenenti medici di polizia in servizio permanente effettivo.

L'anzianità assoluta nel grado sarà fissata dal decreto di nomina a tenente medico e quella relativa sarà stabilita in base alla graduatoria degli esami finali.

Roma, addì 8 febbraio 1968

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1968
Registro n. 8, foglio n. 77

(2785)

Diario delle prove scritte del concorso pubblico per esami a due posti di vice coadiutore in prova nel ruolo tecnico dei servizi antincendi.

Si comunica che le prove scritte del concorso pubblico per esami a due posti di vice coadiutore in prova nel ruolo tecnico (carriera di concetto) dei servizi antincendi, avranno luogo in Roma, presso le scuole centrali antincendi (Capannelle), nei giorni 14, 15 e 16 maggio 1968, con inizio alle ore 8.

(3924)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LUCCA

Graduatoria del concorso al posto di medico scolastico del comune di Camaiore

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 3747 del 20 agosto 1963 e n. 21 del 20 giugno 1967, concernenti il bando di concorso al posto di medico scolastico del comune di Camaiore;

Vista la deliberazione n. 252 del 29 novembre 1967, concernente la nomina della commissione per il concorso suddetto;

Visto il proprio decreto n. 48 riguardante l'ammissione dei candidati al concorso;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione della graduatoria presentata dalla citata commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e sue modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami al posto di medico scolastico del comune di Camaiore:

Silicani Mario . . . . punti 228 su 300

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Lucca, addì 26 marzo 1968

Il medico provinciale: SACCHETTI

(3501)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI UDINE

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Udine

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5631 del 30 settembre 1965, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di medico condotto vacanti in provincia di Udine, escluso il circondario di Pordenone, al 30 novembre 1963;

Vista la deliberazione n. 1506 dell'11 aprile 1967, con la quale la giunta della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia approvava la relativa graduatoria;

Vista la deliberazione in pari data n. 1507, con la quale la giunta regionale medesima provvedeva alla dichiarazione dei candidati vincitori per ciascun posto messo a concorso;

Rilevato che, a seguito della mancata accettazione delle corrispondenti sedi da parte degli aventi diritto, sono rimaste vacanti le condotte mediche di Forni di Sotto, Lauco, Malborghetto-Valbruna e Pocenia;

Preso atto dell'esito delle conseguenti interpellanze rivolte, secondo l'ordine della graduatoria e sulla base delle rispettive indicazioni preferenziali, a tutti gli altri concorrenti risultati idonei, secondo quanto disposto agli articoli 56 e 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Ritenuto di dover conformemente procedere alla modifica zione del richiamato provvedimento di dichiarazione dei candidati vincitori delle sedi sopra indicate;

Visti gli articoli 69 e 36 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè i citati articoli 56 e 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 869;

Vista la legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 14 novembre 1967, n. 25;

Decreta:

I sottoelencati partecipanti al concorso in premessa richiamato sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ognuno di essi indicate:

Fina dott. Gaetano: Pocenia;
Bernardis dott. Giampaolo: Forni di Sotto;
Riccio dott. Attilio: Lauco.

La condotta medica di Malborghetto-Valbruna — non assegnata per mancata accettazione del posto da parte degli aventi diritto — rimane vacante.

Il presente provvedimento verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nonchè pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura ed a quello dei comuni interessati.

Udine, addì 4 aprile 1968

Il medico provinciale: DE MARCO

(3653)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FIRENZE

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Firenze.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 100 del 9 gennaio 1967, col quale è stato bandito pubblico concorso per il conferimento delle condotte veterinarie vacanti in provincia di Firenze;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del citato concorso;

Viste le designazioni effettuate al riguardo dal Ministero della sanità, dalla prefettura, dall'ordine dei veterinari di Firenze e dai comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso citato in premessa è così costituita:

Presidente:

Serra dott. Francesco, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Lattarulo dott. Vincenzo, vice-prefetto ispettore del Ministero dell'interno;

Bracalenti dott. Silvano, veterinario provinciale superiore del Ministero della sanità;

Paltrinieri prof. Sebastiano, docente in patologia speciale e clinica medica veterinaria presso l'Università di Pisa;

Romboli prof. Bruno, docente in patologia generale e anatomia patologica presso la facoltà veterinaria dell'Università di Pisa.

Zuccarini dott. Giuseppe, veterinario del consorzio tra i comuni di Signa e Lastra a Signa.

Segretario:

Armonico dott. Armando, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice, che avrà la sua sede in Firenze presso l'ufficio del veterinario provinciale, inizierà le prove d'esami non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà inoltre pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Firenze, addì 2 aprile 1968

Il veterinario provinciale: GHINELLI

(3505)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.